


QUADRO R (Contributi previdenziali)

Il sistema calcola i dati relativi al saldo IVS e l'importo dei due acconti. Nella palette Dati individuo il "Tipo attività": artigiano, commerciante, professionista e geometra.




Nella parte superiore della prima videata vanno indicati il Tipo attività, il codice INPS e la sede INPS. **(Questi dati sono molto importanti per la formazione del codice INPS da stampare sul modello F24).**

Nella parte inferiore sono riportati i dati riepilogativi in funzione dei calcoli effettuati nella seconda videata.

Nella seconda videata sono riportati i dati del titolare dell'impresa (tipo soggetto = TIT) e degli eventuali collaboratori familiari (tipo soggetto = COL).

In caso di caricamento ex novo del quadro, il programma propone i vari collaboratori estraendoli dall'Anagrafica Generale e i dati prelevandoli dai quadri di reddito e dal conto fiscale.



Prendiamo in esame specificamente alcuni campi:

Privo di Anz. Contributiva: va barrata la casella in caso di Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95; in questo caso verrà utilizzato il massimale maggiorato (Massimale Extra).

Calcolo manuale: barrando la casella, viene disabilitato il calcolo automatico e tutti i dati vanno inseriti manualmente.

Reddito originario: barrando la casella, è possibile forzare un reddito d'impresa diverso da quello proposto dal sistema.

La casella "**Quota reddito Srl**" è riservata ai soci lavoratori di s.r.l. per l'esposizione della parte del reddito d'impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio. Dopo aver inserito l'importo, si può aggiornare l'imponibile previdenziale cliccando su "Reddito orig. (o perdita)".

I dati dei crediti precedenti e degli acconti versati sono memorizzati nel Quadro TT.

I dati calcolati dal programma (saldo, fisso e acconti) possono essere forzati manualmente se l'operatore decide di versare un importo diverso (cliccando sull'apposita casellina).



A partire da quest'anno con la gestione **REDDITI 2017**, i crediti INPS dell'anno precedente possono **ESCLUSIVAMENTE**:

- essere **chiesti a rimborso**;
- essere **utilizzati in autoconguaglio** (vale a dire in compensazione interna INPS su INPS) sempre previa presentazione di richiesta telematica mediante le apposite procedure presenti sulla piattaforma INPS.

Il credito sorto dalla presente dichiarazione, invece, può essere chiesto a rimborso oppure portato in compensazione su F24.

La paletta **Contributi sul minimale** contiene i conteggi per l'eventuale e raro debito o credito sul minimale. Anche per i Crediti sul minimale vale la regola sopra esposta.

Dati		Righe									
Rg	Tipo	Anagrafica generale		Con.	Imposiz. Dal/AI	Riduzione Dal/AI		TipoR			
1	Tit	10	MARSON UGO	<input type="checkbox"/>	Gen	Dic	No	No	X		

Contrib. su reddito eccedente minimale		Contributi sul minimale	
Reddito minimale	15.548	Contributo minimale	3.592
Contributo maternità	7	Quota associativa 2015	0,00
Quota associativa 2016	0	Quota associativa 2017	0,00
Fisso dovuto	3.599	Fisso versato	<input type="checkbox"/>
Contr.com. no F24	0		3.599
Debito	0	Rimborso	0
Credito	0	In comp.	0 (*)
Cre. anno prec.	0	Rimborso	0
Cre. comp. F24	0		

(*) ATTENZIONE: questo importo non viene creato automaticamente nei crediti del conto fiscale. E' necessario caricarlo manualmente dopo aver calcolato il nuovo codice INPS.

Il programma è in grado di calcolare il **codice INPS** da indicare nella delega F24. Per quanto riguarda i collaboratori familiari, bisogna conoscere il numero assegnato dall'Inps da inserire alle posizioni 12 e 13 di tale codice (il primo collaboratore ha il numero 11, il secondo il numero 12 ecc.).



NOTA BENE - Se esiste un solo collaboratore non ci sono problemi poiché ha sempre il numero 11, ma in presenza di più collaboratori è possibile che il numero assegnato dal programma non corrisponda a quello INPS.

In questi casi è possibile memorizzare nel campo "Progr. 740/R" dell'archivio in cui sono memorizzati i dati dei collaboratori (Anagrafica Generale) il progressivo del collaboratore (1, 2, 3 ecc.). In presenza di tale numero, il programma proporrà nel codice INPS il numero corrispondente (11, 12, 13 ecc.).



ATTENZIONE - Ricordiamo che **non è possibile compensare crediti e debiti all'interno del quadro** (ad esempio credito sul minimale e debito su contributi sulla parte eccedente o viceversa e/o debiti e crediti di titolare e collaboratori).



ATTENZIONE - CREDITO SU MINIMALE

Nei casi rari in cui si crei un **credito su minimale** e lo si voglia compensare o portare in diminuzione per la prossima dichiarazione, il programma non è in grado di creare in automatico il **Credito** del conto fiscale.

Infatti è necessario rideterminare il nuovo "Codeline" di 17 carattere in funzione dell'importo. Per calcolarlo ci si può avvalere della funzione "Calcola Codeine" su www.inps.it.

NUOVE REGOLE INPS PER IL TRATTAMENTO DEI CREDITI PRECEDENTI

Riprendiamo in questo paragrafo il cambiamento avvenuto nell'utilizzo dei crediti INPS derivanti da anni precedenti.

PRIMA - Situazione fino a UNICO 2016 (redditi 2015)

I crediti derivanti dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, durante la fase del Passaggio a nuovo anno, venivano bloccati mentre i dati del credito e della compensazione venivano riportati nella dichiarazione.

In tal modo l'eventuale residuo veniva bloccato e "rimesso in gioco" nella dichiarazione aumentandone il credito o diminuendone il debito.

Anno/Mese:	2015	Giugno		
Tributo:	9 / 0	C	CP	Contrib. INPS Commerc.- Saldo/1.o Acc

Tipo Credito:	Bloccato	Competenza:	2014 /	
Importo Credito:	10.519,00	Periodo:	01/2014	- 1
Cred.Ceduto Grp.:	0,00	Sede INPS:	93 / 00	
Cred.Acquisito Grp.:	0,00	Codice INPS:	27159421141106474	
A compensazione:	0,00	Cod.Assicurato:	105	PAOL
Chiesto a Rimborso:	0,00			
Tot.Compensaz.:	4.686,62			
Cred. in Liquidaz.:	0,00			
Residuo:	5.832,38			

ADESSO - NUOVA modalità

A partire da quest'anno con la gestione **REDDITI 2017**, tale metodo di operare **non è più valido** per i crediti INPS dell'anno precedente poiché l'eventuale residuo non può influenzare il nuovo credito o il nuovo debito: deve obbligatoriamente essere **chiesto a rimborso** o in **autoconguaglio** (*particolare pratica INPS che non riguarda la procedura*) come previsto dalla Circolare INPS 182 del 10 giugno 1994.

I codici tributo interessati alle nuove regole sono quelli indicati nella seguente **tabella A**.

Tabella A

Cod.	Descrizione	Causale Inps
2/0	Contributi Artigiani-Fisso	AF
3/0	Contrib. INPS Artig - Saldo/1.o Acc.	AP
8/0	Contributi Commerc.-Fisso	CF
9/0	Contrib. INPS Commerc.- Saldo/1.o Acc.	CP
15/0	Profess. privi altra copertura PXX Saldo	PXX
15/2	Profess. con altra copertura P10 Saldo	P10

MODIFICHE APPORTATE ALLA PROCEDURA

Pre caricamento Crediti/Aconti

In presenza dei crediti corrispondenti ai codici indicati nella **tabella A**, la procedura ne riporta i dati nella paletta IVS del Quadro TT del dichiarante come fatto anche negli anni precedenti. La **novità** è che a partire da Redditi PF2017 i **crediti** nel conto fiscale, **non vengono bloccati** (per **permetterne la compensazione** fino al mese di settembre, in realtà, fino alla chiusura della dichiarazione prima dell'invio del file telematico).

In pratica, nel caso di **PF - Redditi 2017** in presenza di un credito **della tabella A**:

- **2016 competenza 2015**: l'importo del credito e della compensazione **vengono riportati nella paletta IVS** del quadro TT. I crediti totalmente compensati vengono bloccati, quelli non totalmente compensati non vengono bloccati. Nella paletta IVS viene opportunamente aggiornato il flag "**Credito Originale**:" (Bloccato o Non Bloccato).

- **- 2016 competenza 2014: i dati del credito e della compensazione **NON vengono riportati nella paletta IVS e vengono bloccati**. Il contribuente dovrà chiedere rimborso all'INPS.**

In coda al tabulato del precaricamento crediti/acconti, vengono stampate:

- **Lista dei crediti INPS 2016 con competenza 2015 con residuo**. Non vengono bloccati per dar la possibilità di essere compensati fino alla chiusura della dichiarazione
- **Lista crediti INPS (competenza 2014) bloccati da chiedere a rimborso**, poiché non sono più utilizzabili in compensazione.

ATTENZIONE!!!! Maggiorazione dello 0,40% su versamenti differiti

Ai sensi dell'art 2 del DL 63/2002, i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini Irpef possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell'importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.

L'INPS quest'anno, con la **Circolare n. 22 del 31/01/2017**, chiarisce apertamente che **tale maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24** e non solo a quelle nelle quali residui un'eccedenza a debito a carico del contribuente.

Chiusura della dichiarazione

Alla richiesta di chiusura della dichiarazione, **cioè prima della creazione del file per l'invio telematico**, la procedura effettua i seguenti controlli:

1. se nella paletta IVS non ci sono dati, o il **flag Crediti originali = Bloccati** → la procedura effettua normalmente la chiusura della dichiarazione.
2. se il **flag Crediti originali = Non Bloccati**, esce una segnalazione come segue:

"Attenzione, la chiusura della dichiarazione non permetterà ulteriori compensazioni con il seguente credito:

Anno= AAAA

Mese= MM

Cod. Trib. = XXXX XXX

Importo Credito = XXXXX

Importo Compensato = XXXX

Residuo = XXX

Conferma l'abilitazione (S/N)

Se viene confermata, vengono effettuate le seguenti operazioni automatiche:

- 1) Viene **Bloccato il credito**
- 2) I dati del credito vengono spostati nella paletta IVS (aggiornando il flag Credito originale = Bloccato)
- 3) Viene richiamato il Quadro R



ATTENZIONE - Abbiamo visto che il credito INPS del precedente esercizio non viene bloccato perché può essere compensato **fino al mese di settembre**. Per impedire che vengano effettuate compensazioni nei mesi successivi (ad esempio quando vengono create le rate della dichiarazione redditi) vengono inserite nei dati del credito due nuove informazioni:

1. **Periodo esclusione compensazione "Anno/Mese"** (nei crediti della Tabella A viene forzato 2017/10 (Anno dichiarazione + 1)

2. **Tipo esclusione**

0 = Da mese indicato in poi (come i crediti della Tabella A)

1 = Solo mese indicato (potrebbe servire anche per altri crediti in casi in cui non si voglia compensare in determinati mesi).

Nei crediti della Tabella A questi valori vengono inseriti con una conversione (a partire dai crediti del 2016).

Per i crediti di nuova formazione, i nuovi campi vengono aggiornati in fase di caricamento/creazione.